

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

La VI Commissione,
premessò che:

il Governo ha disposto con l'articolo 32, commi 21, 22 e 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la rivalutazione nella misura del 300 per cento dei canoni delle concessioni ad uso turistico-ricreativo, per poi successivamente rinviarne gli effetti al 30 giugno 2004, con il comma 53, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004);

il citato comma 53 ha previsto lo slittamento della norma in attesa che un decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, raggiungesse l'obiettivo di assicurare maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro e che, in caso contrario, si procedesse all'aumento del 300 per cento dei canoni con effetto dal 1° gennaio 2004;

alla scadenza del 30 giugno 2004 il Governo ha ritirato il decreto interministeriale predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che prevedeva comunque un aumento indiscriminato dei canoni del 240 per cento;

il 17 giugno 2004 la VI Commissione della Camera ha approvato il testo unificato di due risoluzioni sottoscritto da parlamentari di maggioranza e di opposizione nel quale si chiedevano urgenti iniziative normative che disponessero la proroga dei termini per la ridefinizione dei canoni demaniali, nessun aumento secondo meccanismi automatici, la lotta all'evasione fiscale;

il predetto decreto è stato ritirato in forza dell'opposizione delle Regioni che hanno chiesto il rinvio del termine di operatività degli aumenti indiscriminati, al fine di permettere al gruppo di lavoro

Stato-regioni di definire criteri obiettivi e giusti per la determinazione dei canoni,

nel contempo alcune regioni hanno promosso un ricorso alla Corte Costituzionale sostenendo che la materia dei canoni demaniali non è più nelle competenze dello Stato a seguito della riforma del titolo V della Costituzione;

è utile ricordare che il Governo ha del tutto ignorato le procedure previste dall'articolo 2, comma 4, lettera l) della legge 29 marzo 2001, n. 135, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni per definire i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni e la durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;

L'annuncio di un aumento indiscriminato e così elevato dei canoni nel frattempo ha inciso sulle tariffe della stagione estiva 2004 essendo le imprese balneari già penalizzate dal punto di vista fiscale rispetto ad altri comparti turistici essendo soggette all'aliquota IVA del 20 per cento anziché del 10 per cento;

il previsto aumento dei canoni è basato tra l'altro sul presupposto che i proventi dei beni demaniali non siano commisurati al valore effettivo dei beni oggetto di concessione, ma in questo caso la rivalutazione dei canoni dovrebbe essere calibrata riguardo alle diverse tipologie di utilizzo e ai differenti regimi giuridici dei beni del demanio marittimo la cui consistenza non è stata in molti casi aggiornata;

un tale aggiornamento da conseguire anche grazie alla messa a regime del Sistema Informativo del Demanio, può dare luogo a maggiori entrate sia per lo Stato che per i Comuni, anche in considerazione del fatto che molti beni non

risultano essere stati incamerati dallo Stato pur avendone le caratteristiche e in conseguenza di ciò ad essi non è applicabile il relativo canone né l'ICI;

è inoltre necessario pervenire ad una concordata suddivisione dei proventi dei canoni delle concessioni tra lo Stato, le regioni e gli enti locali e ad un utilizzo di tali risorse finalizzato alla riqualificazione delle attività connesse al demanio medesimo,

impegna il Governo:

ad assumere urgentemente iniziative normative volte a disporre la proroga del termine per la rideterminazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in attuazione della previsione legislativa in materia contenuta nella legge finanziaria per il 2004;

ad assicurare prioritariamente la soluzione del problema relativo all'evasione del versamento dei canoni demaniali, onde evitare che l'incremento della misura degli stessi possa determinare sperequazioni in danno degli operatori in regola con i pagamenti;

a costituire un tavolo di confronto tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni sulle problematiche connesse a tale tematica, con l'impegno di concluderne i lavori entro il 30 aprile 2004;

ad adottare iniziative normative volte ad evitare che la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi avvenga secondo meccanismi automatici, ridefinendo la misura dei canoni sulla base di dati oggettivi e certificati, relativi al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate;

a definire la quota dei canoni da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con vincolo di destinazione al funzionamento del Sistema informativo del demanio marittimo;

ad individuare una quota dei canoni da devolvere alle regioni, con vincolo di destinazione al finanziamento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia di gestione del demanio marittimo.

(7-00485) « Benvenuto, Gambini, Albonetti, Abbondanzieri, Preda, Cennamo, Crisci ».

La VI Commissione,

premessi che:

nella seduta della Camera del 28 luglio 2004, in sede di approvazione con la fiducia della delega pensionistica (legge 23 agosto 2004, n. 243), il Governo ha accettato l'ordine del giorno Lucidi, Pistone, Tocci, Buontempo, Benvenuto n. 9/2145-B/197 volto a rimediare ai guasti provocati dall'articolo 1, comma 38, del provvedimento, recante una « interpretazione autentica » che va a ritorcersi unicamente, come una specie di « norma fotografia », contro i sacrosanti diritti e interessi degli inquilini dell'ENPAF-Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti, in sede di dismissione del cospicuo patrimonio immobiliare dell'ente;

il predetto ordine del giorno impegna il Governo ad attivare un « tavolo di trattativa » ENPAF/inquilini « che individui nell'arco di un semestre le più idonee soluzioni finalizzate alla salvaguardia dei diritti degli stessi inquilini »;

in data 23 settembre 2004 il Comitato inquilini ENPAF (C.In.E.) ha giustamente sollecitato il Governo ad insediare il suddetto « tavolo di trattativa », ma finora senza riscontro;

considerato che di conseguenza si perpetua il descritto stato di discriminazione in danno degli inquilini ENPAF, che è stato censurato perfino dal Consiglio di Stato;

considerato pertanto che è necessario superare al più presto tale evidente

discriminazione, che ha generato e sta generando una considerevole mole di contenzioso,

impegna il Governo

a provvedere ad attivare urgentemente il « tavolo di trattativa » ENPAF/inquilini che individui nell'arco di un semestre le più idonee soluzioni finalizzate alla salvaguardia dei diritti degli stessi inquilini.

(7-00486) « Benvenuto, Lettieri, Pistone, Battaglia ».

La VI Commissione,

premessi che:

attraverso l'Associazione di volontariato Frontalieri autonomi Intemeli FAI di Ventimiglia, 5.500 lavoratori frontalieri e 12.000 pensionati ex-frontalieri del Principato di Monaco sollecitano un atto di giustizia formale e sostanziale che tenga conto della loro peculiare situazione;

per i lavoratori frontalieri in attività, occorre l'avvio della procedura formativa di una specifica convenzione bilaterale fra l'Italia e il Principato in materia di sicurezza sul lavoro, di prestazioni sociali e di doppia imposizione; per quest'ultimo relevantissimo aspetto urge uscire dall'attuale stato di insufficienza, incertezza e precarietà delle deduzioni dalla base imponibile fissata annualmente dalla legge finanziaria, che oggi ammonta a non più di 8.000 euro per tutti i frontalieri;

per i pensionati ex-frontalieri, occorre che l'Amministrazione finanziaria riveda il parere del 22 settembre 2000 dell'allora Dipartimento delle entrate, contro la sentenza n. 39/2003 della Commissione tributaria regionale di Genova (confermativa della sentenza del 2001 della Commissione tributaria provinciale di Imperia) che ha correttamente equiparato ai redditi di lavoro dipendente, ai fini tributari, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate;

la risposta resa dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nel *question-time* della Commissione Finanze del 6 ottobre 2004 in tema di trattamento fiscale dei lavoratori italiani frontalieri operanti nella Repubblica di San Marino non è stata tranquillizzante per quanto riguarda sia il caso specifico di San Marino, sia la importante problematica socio-economica complessiva del lavoro frontaliero, essendosi limitata a fotografare la situazione esistente senza farsi in alcun modo carico dei profili di equità sostanziale e comparativa e trincerata dietro il rinnovo, nel disegno di legge finanziaria per il 2005, dell'abbattimento di 8.000 euro valevole per il solo anno 2005;

valutate viceversa come meritorie di attenzione, considerazione e condivisione le argomentazioni e motivazioni dei lavoratori e pensionati frontalieri e, nel caso di specie, quelle enunciate dall'Associazione FAI di Ventimiglia in relazione ai frontalieri del Principato di Monaco,

impegna il Governo

ad attivarsi perché sia regolata globalmente e strutturalmente, in un quadro complessivo e perequato, la questione del trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri, sottraendola alle contingenze e alla precarietà delle leggi finanziarie annuali;

ad affrontare specificamente, in tale cornice, il problema delle molte migliaia di frontalieri in attività del Principato di Monaco, così da soddisfare le loro legittime istanze;

ad astenersi dal ricorrere contro la citata ed argomentata sentenza n. 39/2003 della Commissione tributaria regionale di Genova, abbandonando pretestuosi e persecutori comportamenti formalistici a danno dei pensionati ex-frontalieri del Principato di Monaco.

(7-00487)

« Benvenuto ».

La VIII Commissione,

considerato che l'articolo 4 del decreto-legge n. 147 del 2003 ha inizialmente dettato una proroga al 1° gennaio 2004 del termine di entrata in vigore delle norme per la sicurezza degli impianti recate dal capo V della parte seconda (articoli 107-121) del Testo unico in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);

rilevato che tale proroga è stata originata dal rilevante e significativo numero di unità immobiliari ancora da regolarizzare e delle problematiche presentate dal settore dell'impiantistica;

osservato altresì che la stessa proroga era stata richiesta, in misura pressoché unanime, dai tecnici e dagli operatori del settore, oltre che dagli enti locali, particolarmente preoccupati per le difficoltà da porre in essere le nuove norme;

considerato altresì che l'articolo 14 del decreto-legge n. 355 del 2003 ha disposto un'ulteriore proroga al 1° gennaio 2005 del citato termine, prevedendo tuttavia che tale proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

rilevato pertanto che tale ultima esclusione pone serissimi problemi di applicazione delle norme tecnico-costruttive per la sicurezza degli impianti, che potrebbe addirittura portare alla dichiarazione di inadeguatezza di numerosi istituti scolastici;

impegna il Governo

a verificare l'adozione di iniziative normative finalizzate a dettare la sospensione, anche per gli edifici scolastici, delle disposizioni tecniche di cui ai citati articoli 107-121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, o, quanto meno, a prevedere un'applicazione graduale di dette disposizioni in materia edilizia, che consentano l'adeguamento a norma degli impianti in tempi praticabili da parte degli istituti d'istruzione interessati.

(7-00488)

« Stradella ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

AFFARI ESTERI

Interrogazioni a risposta immediata:

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

al Consiglio europeo del 17 dicembre 2004 il Governo italiano dovrà esprimersi, insieme agli altri ventiquattro Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione europea, sull'opportunità di avviare con la Turchia negoziati che potrebbero portare all'adesione della stessa all'Unione europea;

come forma di raccomandazione al Consiglio, la Commissione europea ha reso pubblico il 6 ottobre 2004 un documento in cui afferma che la Turchia soddisfa solo « sufficientemente » i criteri richiesti per l'adesione, ma suggerisce, comunque, di avviare i negoziati, accanto ad un monitoraggio costante del rispetto da parte di Ankara degli impegni assunti;

l'ipotesi di un'adesione della Turchia pone dubbi di tipo storico, demografico, economico ed identitario totalmente nuovi, tanto che molte cancellerie europee si stanno interrogando sull'opportunità di scegliere forme alternative di partenariato e, comunque, di coinvolgere profondamente i cittadini in queste scelte, anche tramite lo strumento referendario —:

se il Governo intenda chiedere un indirizzo al Parlamento sulla posizione che intende esprimere al Consiglio europeo del 17 dicembre 2004 e valutare l'opportunità di attivarsi affinché sia prevista una consul-